

## Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Palermo

FORMAZIONE TIROCINANTI

### Le operazioni straordinarie **La scissione nazionale**

*Dr. Alessandro La Marca*

*24 febbraio 2016*

## Sommario

1. La scissione nel codice civile
2. Il concetto di patrimonio nella scissione dal punto di vista civilistico
3. La scissione come operazione aziendale di carattere straordinario
4. La scissione dal punto di vista fiscale
5. Le valide ragioni economiche
6. I riferimenti normativi
7. La procedura
8. Aspetti di bilancio
9. La scissione immobiliare “ il caso CEP”
10. Conclusioni

# 1. La scissione nel codice civile

La scissione societaria è quell'operazione societaria straordinaria attraverso la quale il patrimonio di una società viene assegnato a una o più società, anche di nuova costituzione.

E' considerata straordinaria, quella operazione che segna una svolta nella vita aziendale e disciplinata dalle norme del codice civile spesso è regolamentata anche nello statuto di ogni società, coinvolgendo tutti i soci.

La trasformazione, la fusione e la scissione sono quelle disciplinate dal capo X del c.c. (artt.2498 e *succ*), oltre alle suddette operazioni si ricorda :il conferimento, l'affitto e l'usufrutto d'azienda, la cessione d'azienda, la liquidazione.

Per molti aspetti, tra cui quelli procedurali, la normativa civilistica in materia di scissioni rinvia a quanto disciplinato in tema di fusioni.

Le scissioni societarie si possono realizzare:

- a. attraverso il trasferimento dell'intero patrimonio di una società (scissa) a favore di due o più società beneficiarie preesistenti o di nuova costituzione (**scissione totale**);
- b. attraverso il trasferimento di parte del patrimonio di una società (scissa) a favore di una o più società beneficiarie preesistenti o di nuova costituzione (**scissione parziale**).

Il codice civile all'articolo 2506-bis prevede una procedura specifica per le società che intendono porre in essere un'operazione di scissione.

# 1. La scissione nel codice civile

**Scissione totale:** i soci della società scissa ricevono, in sostituzione delle azioni/quote possedute, nuove azioni/quote delle società beneficiarie, mediante un rapporto di concambio che tiene conto dei capitali economici delle società partecipanti alla scissione. Con la scissione totale la società scissa al termine dell'operazione cessa la propria esistenza.

**Scissione parziale:** ai soci della società scissa, in sostituzione delle azioni originariamente possedute, vengono assegnate azioni o quote delle società beneficiarie, in base ad un rapporto di concambio che tiene conto dei capitali economici delle società partecipanti alla scissione. Con la scissione parziale la società scissa rimane attiva.

**Scissione proporzionale:** quando a tutti i soci della società scissa vengono assegnate azioni di tutte le società beneficiarie.

**Scissione non proporzionale:** quando i soci della società scissa non mantengono le stesse percentuali nelle beneficiarie.

**Scissione asimmetrica:** quando ad alcuni soci non vengono distribuite azioni o quote delle società beneficiarie.

## 2. Il concetto di patrimonio nella scissione dal punto di vista civilistico

Come riportato dal codice civile agli artt. 2506 e ss. la scissione prevede l'assegnazione dell'intero patrimonio o di parte di esso a più soggetti preesistenti o di nuova costituzione.

**Patrimonio:** è l'insieme dei rapporti giuridici che, aventi contenuto economico, fanno capo ad un soggetto. Quindi, rapporti attivi e passivi, obblighi e diritti soggettivi (assoluti o relativi);



**Patrimonio** concetto diverso da quello di **azienda e/o ramo d'azienda**

è evidente come il legislatore abbia voluto offrire un'ampia scelta ai soggetti privati che, nell'orbita delle riorganizzazioni aziendali, possono interessare valori attivi e passivi contenuti nel patrimonio anche se non organizzati al fine dell'esercizio dell'impresa (2555 C.C.) (*produzione o scambio di beni e/o servizi* 2082 C.C.).

Potrebbero quindi essere oggetto di scissione, dal punto di vista economico, tutti i beni facenti parti dell'attivo e tutti i valori che compongono il passivo **“escluso il patrimonio netto”**, es: fabbricati; terreni; merci; impianti; macchinari; brevetti; marchi e ancora denaro; mutui; finanziamenti ecc .

### 3. La scissione come operazione aziendale di carattere straordinario

La natura straordinaria dell'operazione di scissione dal punto di vista societario sembrerebbe essere confermata dalla complessità della procedura e dagli innumerevoli depositi e adempimenti, ciò chiaramente con l'obiettivo di rendere pubblica la separazione di un patrimonio e la successiva assegnazione ad altro/altri enti;

- La separazione di un patrimonio, attraverso uno spin off o la cancellazione di una società madre, con la contestuale assegnazione del patrimonio a più società costituenti o costituite, dal punto di vista aziendale è collocata nell'ampio contesto di operazioni di riorganizzazione aziendale.

- La scissione negativa, è infatti in questa logica che è consentita la scissione negativa, cioè quella che pur avendo oggetto un valore contabile negativo (differenza tra attivo e passivo) , abbia un valore reale positivo. In questo caso la beneficiaria dovrà essere costituita e si dovrà comunque riconoscere un concambio ai soci della scissa.

- Il patrimonio destinato ad un unico affare : un caso nel quale il legislatore ha previsto la separazione di un patrimonio senza l'assegnazione ad altra persona giuridica è quello previsto dall'art.2447. Il limite del 10% del patrimonio netto e il piano economico / finanziario, gli apporti dei terzi e la rendicontazione dei risultati rappresentano novità assolute. (deliberazione costitutiva del patrimonio destinato).

### **3. La scissione come operazione aziendale di carattere straordinario**

I motivi per i quali le aziende sposano la scissione riflettono sempre scelte apicali, che per valorizzare alcuni assets, ne decidono la separazione.

Tra le ultime più importanti e note si ricorda quella della Fiat che con uno spin off ha valorizzato la parte industriale separandola da quella dell'automobile.

I gruppi e le multinazionali operano nei mercati domestici sempre con rami aziendali autonomi e indipendenti se non per il know how.

Coca Cola è un esempio conosciuto che da sempre utilizza il sistema del trasferimento della formula e la delocalizzazione industriale.

## 4. La scissione dal punto di vista fiscale

**La scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento.**

### **Art. 173 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917**

Disciplina l'operazione di scissione dal punto di vista fiscale contemplandola nelle diverse sfaccettature e affrontando i temi:

- dell'avanzo/disavanzo di scissione;
- dell'annullamento delle partecipazioni;
- della data di effetto dalla scissione ecc.

### **Art.37 bis D.P.R. 600/73 abrogato dalla Dlgs 128/2015 art.10 bis statuto del contribuente Legge 27 luglio 2000 n°212**

Noto come **“norma antielusione”**, espone in maniera chiara come le operazioni straordinarie che non abbiano valide ragioni economiche siano disconosciute fiscalmente, conferendo quindi all'accertatore il recupero dei vantaggi fiscali in assenza delle suddette condizioni .



## 5. Le valide ragioni economiche

Il principio di comportamento n° 147 - comportamento dell'associazione dottori commercialisti di Milano - elenca sinteticamente alcune ragioni economiche considerate, e in particolare:

- a. Gestione del passaggio generazionale;
- b. Fronteggiamento di uno stato di crisi;
- c. Processi di decentramento o di concentrazione;
- d. Mutamento della “mission” aziendale;
- e. Soluzione dei dissidi tra soci;
- f. Realizzazione di accordi di collaborazione.

## 6. I riferimenti normativi

- OIC 4;
- Artt. 2506 e succ. C.C.; Artt. 2501 e succ;
- Principio N°147 “norme di comportamento Associazione Dottori Commercialisti di Milano”;
- L’art. 1 co. 1 del D.Lgs. 128/2015 inserisce nello Statuto dei diritti del contribuente, il nuovo articolo 10*bis* “*Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale*” che consta di 13 commi.
- L’art. 1 co. 2 del D.Lgs. 128/2015 dispone nello Statuto dei diritti del contribuente l’abrogazione dell’articolo 37*bis* del D.P.R. 600/1973, stabilendo altresì che le disposizioni che lo richiamano si intendono riferite all’articolo 10*bis*, in quanto compatibili.
- Art. 173 T.U.I.R. n°917.

## 7. La procedura

Predisposizione e approvazione da parte degli amministratori dei seguenti documenti:

- a. situazione patrimoniale di ciascuna società partecipante alla scissione (ex articolo 2501-quater);
- b. relazione degli amministratori (se necessaria);
- c. progetto di scissione;
- d. relazione degli esperti (se necessaria);
- e. deposito del progetto di scissione presso il Registro delle Imprese;
- f. deposito dei documenti ex articolo 2501-septies presso sedi sociali (30 giorni prima delle date delle assemblee straordinarie; tale termine può essere derogato);
- g. Assunzione delle delibere di scissione da parte delle assemblee straordinarie delle società partecipanti alla scissione;
- h. Deposito delle delibere di scissione presso Registro delle Imprese e iscrizione;
- i. Atto di scissione;
- j. Deposito dell'atto di scissione presso Registro delle Imprese .

# 8.ASPETTI DI BILANCIO


Immobilizzazioni tecniche	150.000	Capitale sociale	50.000
Disponibilità	20.000	Riserve	5.000
		Utile	10.000
		Totale	65.000
		F.amm.	<b>100.000</b>
		Debiti	<b>5.000</b>
<b>Totale</b>	<b>170.000</b>	<b>Totale</b>	<b>170.000</b>

# SITUAZIONE A VALORI CORRENTI


Immobilizzazioni tecniche nette	60.000	Capitale sociale	50.000
Disponibilità	20.000	riserve	5.000
		Utile	10.000
		Plusvalenze	10.000
		Totale	75.000
		Debiti	5.000
		<b>Totale</b>	<b>80.000</b>

# APPORTI A VALORI CORRENTI

Società A		Società B	
Immobilizzazioni	100.000	Immobilizzazioni	60.000
Disponibilità	11.000	Disponibilità	9.000
F. ammortamento	(60.000)	F. Ammortamento	( 40.000)
Debiti	(4.000)	Debiti	(1.000)
Valore	47.000,00	Valore apporto	28.000




## Scissione nuova costituzione proporzionale



## Scissione nuova costituzione non proporzionale





## Scissione nuova costituzione non proporzionale asimmetrica

# 9. La scissione Immobiliare

- Il caso C.e.p. s.r.l.
- La proprietà avvertiva l'esigenza di separare la gestione del compendio immobiliare da quello industriale, ciò per ottimizzare le risorse e sviluppare i due rami d'azienda autonomamente; si era sicuri che l'attività industriale senza il valore immobiliare fosse più appetibile ad investitori terzi
- Le alternative valutate tenevano conto del fattore tempo e del costo , quindi si sono confrontate due scelte:
  - a. La prima comprendeva la cessione degli immobili ad una società di nuova costituzione;
  - b. La seconda sposava la scissione.
- E' stata scelta la scissione per i seguenti motivi :
  - a. Neutralità fiscale;
  - b. Costi di trasferimento ridotti;
  - c. Trasparenza societaria.



# La CEP

**Fondata trent'anni fa, Cep progetta e realizza componenti elettromeccanici necessari alla distribuzione dell'energia elettrica.**

**Oggi è il leader nel mercato nazionale della produzione di cabine elettriche prefabbricate complete di apparecchiature elettromeccaniche.**





# ... I numeri

**L'azienda ha un fatturato medio negli ultimi 3 anni di  
17.400.000,00**


**Il numero dei dipendenti medio riferito allo stesso  
periodo è di 38;**





# ... I numeri

**Le unità produttive hanno un'estensione di mq 42.000 di cui coperti mq 5.500**



# I mercati di riferimento:



**ENERGY:** Per soddisfare tutte le esigenze dei soggetti privati e pubblici che utilizzano l'energia della rete;



**GREEN:** Per soddisfare tutte le particolari esigenze da chi produce energia da fonti rinnovabili;

**COMPONENT:** Per il grande mercato della componentistica elettromeccanica necessari al funzionamento delle cabine elettriche;

	<b>RIGO DR UNICO 2014</b>	<b>ANTE SCISS.</b>	<b>SOCIETA' BENEFICIARI A "SRE S.r.l."</b>	<b>IN %</b>	<b>CAPITA LE</b>	<b>RISERVA STRAORDINARI A</b>	<b>TOT. RISERVE</b>
CAPITALE SOCIALE	RS130	105.000,00	100.000,00	39.282,31		39.282,31	39.282,31
RISERVA LEGALE	RS134	25.345,89		9.482,34		9.482,34	9.482,34
STRAORDI NARIA	RS134	5.890.368,07	2.484.501,00	2.203.688,43		2.203.688,43	2.203.688,43
VERSAMEN I C/CAPITAL E	RS131	848.550,38		317.457,35	100.000 ,00	217.457,35	317.457,35
VERSAMEN I C/CAPITAL E	RS131	39.000,00		14.590,57		14.590,57	14.590,57
<b>TOTALE</b>		<b>6.908.264,34</b>	<b>2.584.501,00</b>	<b>2.584.501,00</b>		<b>2.484.501,00</b>	<b>2.484.501,00</b>
RS130		105.000,00	RS130	39.282,31		39.282,31	39.282,31
RS131		887.550,38	RS131	332.047,93	100.000 ,00	232.047,93	332.047,93
RS134		5.915.713,96	RS134	2.213.170,76		2.213.170,76	2.213.170,76
<b>TOTALE</b>		<b>6.908.264,34</b>		<b>2.584.501,00</b>	<b>100.000 ,00</b>	<b>2.484.501,00</b>	<b>2.584.501,00</b>

	<b>RIGO DR UNICO 2014</b>	<b>ANTE SCISS.</b>	<b>TRASFERITE A SRE</b>	<b>RESIDUO</b>		
CAPITALE SOCIALE	RS130	105.000,00		<b>105.000,00</b>		
RISERVA LEGALE	RS134	25.345,89	-9.482,34	15.863,55		
STRAORDINARIA	RS134	5.890.368,07	-2.203.688,43	3.686.679,64	-447.898,00	PERDITA 2013
VERSAMENTI C/CAPITALE	RS131	848.550,38	-356.739,67	<b>491.810,71</b>		
VERSAMENTI C/CAPITALE	RS131	39.000,00	-14.590,57	<b>24.409,43</b>		
<b>TOTALE</b>		<b>6.908.264,34</b>	<b>-2.584.501,00</b>	<b>4.323.763,34</b>		
RS130		105.000,00	RS130			
RS131		887.550,38	RS131			
RS134		5.915.713,96	RS134			
<b>TOTALE</b>		<b>6.908.264,34</b>				



	<b>TOTALE</b>	<b>Società Scissa "CEP S.r.l."</b>	<b>SOCIETA' BENEFICIARIA "SRE S.r.l."</b>		
<b>PERC.%</b>	<b>100%</b>	<b>62,59</b>	<b>37,41</b>		
PERDITE PREGRESSE	332.626,00	<b>208.184,87</b>	<b>124.441,13</b>	36.506,00	160.947,13
RIPORTO INT.INDEDUCIB. (art.96 tuir)	107.745,00	<b>67.435,73</b>	<b>40.309,27</b>		
CREDITO ANNO PREC.	111.257,00	<b>69.633,83</b>	<b>41.623,17</b>		
ACCONTI IRES	0,00	0,00	0,00		
CREDITO IRAP	6.243,00	3.907,39	2.335,61		
CRED. COMP.	<b>-1.185,29</b>	<b>-741,85</b>	<b>-443,44</b>		
<b>NETTO</b>	<b>5.057,71</b>	<b>3.165,53</b>	<b>1.892,18</b>		

# Conclusioni

- Alla luce di quanto esposto, appare evidente che, solamente con una accurata *due diligence*, una operazione di scissione possa essere perfezionata con successo;
- Ancora, dopo avere individuata l'operazione e delimitato il perimetro patrimoniale si ritiene necessaria la simulazione post perfezionamento, ciò per rendere edotti tutti gli attori, non per ultimo il sistema bancario; (patrimonializzazione, rapporto con dipendenti, sostenibilità economico finanziaria);
- Infine, la proprietà deve essere informata sulle problematiche post scissione e il professionista dovrebbe individuare le aree di debolezza e stimare i costi per sostenerne l'allineamento .



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI DI PALERMO  
Circostrizione dei Tribunali di  
Palermo e Termini Imerese  
Ente Pubblico non Economico

Grazie per l'attenzione